

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 56/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Giancarlo Guarino **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; con l'assistenza alla segreteria dei Signori Paola Anzellotti e Nicola Terra si è riunito il 16 febbraio 2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(129) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO LOVISA (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pordenone Calcio Srl), Società PORDENONE CALCIO Srl - (nota n. 5953/54 pf16-17 GM/GP/ma del 1.12.2016).**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, rilevato:

- che la Procura Federale, con atto del 1°.12.2016, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Mauro Lovisa, all'epoca del fatto Presidente della Società Pordenone Calcio, per la violazione, specificatamente indicata in parte motiva, dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A/5 del C.U. n. 167 del 18.06.2015, recante la normativa sugli adempimenti per la iscrizione e per la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale Serie D stagione sportiva 2015/2016, nonché la stessa Società per la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;
- che tale deferimento ha tratto le mosse dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 14/26.04.2016 di mancato deposito da parte della Società nel termine del 10.07.2015 della fideiussione bancaria a prima richiesta di € 31.000,00 con scadenza all'11.07.2016 (Punto A/2 C.U. cit.);
- che entrambi i deferiti, con separate memorie del 13.02.2017, hanno chiesto il proscioglimento, deducendo che la Società alla data del 7 luglio 2015 esponeva un saldo contabile attivo, che non vi erano pendenze in corso, né vertenze deliberate da saldare e che la Lega era in possesso di garanzia bancaria a prima richiesta di € 600.000,00, che era stata presentata per l'iscrizione al Campionato 2014/2015; e che, conseguentemente, essendo stato tutto ciò accertato dalla stessa Lega Pro che aveva emesso una nota al riguardo, la fideiussione bancaria di cui al Punto A/5 della normativa sugli adempimenti non era dovuta e per questo non era stata depositata;

considerato:

che prima dell'apertura del dibattimento, la Procura Federale e il procuratore speciale dei deferiti, hanno depositato accordo ai sensi dell'art. 23, CGS.

## **Il patteggiamento**

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

Rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Mauro Lovisa e la Società Pordenone Calcio Srl, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per Mauro Lovisa, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), convertita nella sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 2.000,00 (Euro duemila/00); pena base per la Società Pordenone Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00)"];

Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; Visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

Visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

Ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) a carico del Sig. Mauro Lovisa;
- ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00) nei confronti della Società Pordenone Calcio Srl.

Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei predetti.

**(128) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SERAFINO (all'epoca dei fatti legale rappresentante della Società AS Roccella), Società AS ROCCELLA - (nota n. 5802/3 pf16-17 GM/GP/ma del 29.11.2016).**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,  
Rilevato:

- che la Procura Federale, con atto del 29.11.2016, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Francesco Serafino, all'epoca del fatto Presidente della Società AS Roccella, per la violazione, specificatamente indicata in parte motiva, dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A/5 del C.U. n. 167 del 18.06.2015, recante la normativa sugli adempimenti per la iscrizione e per la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale Serie D stagione sportiva 2015/2016, nonché la stessa Società per la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;
- che tale deferimento ha tratto le mosse dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 14/26.04.2016 di mancato deposito da parte della Società nel termine del 10.07.2015 della fideiussione bancaria a prima richiesta di € 31.000,00 con scadenza all'11.07.2016 (Punto A/2 C.U. cit.);
- che la Società, con memoria del 3.10.2016, ha ammesso la mancata osservanza del termine per aver provveduto all'adempimento in data 22.07.2015 ed ha dedotto di aver versato la somma di € 500,00 (Euro cinquecento) a titolo di acconto sulla pena pecuniaria di cui al punto A/11 C.U. cit.;

Considerato:

- che alla riunione odierna la Procura Federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento con la sanzione della inibizione di gg. 30 (trenta) per il Sig. Francesco Serafino e dell'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) per la Società, pena quest'ultima applicabile nel minimo edittale per ogni inadempimento commesso (punto A/11 pag. 4 C.U. cit.);
- che nessuno è comparso per i deferiti;
- che il deferimento deve essere accolto in quanto - in disparte la circostanza pur tranciante per cui, diversamente da quanto asserito dai deferiti, non vi è prova in atti dell'avvenuto versamento di € 500,00 (euro cinquecento/00) a titolo di acconto sulla pena pecuniaria – gli addebiti hanno trovato riscontro e fondamento all'esito dell'esaminata documentazione, che il Collegio ha vagliato approfonditamente senza rinvenire in essa profili di contraddittorietà e/o travisamento dei fatti rispetto alle ragioni sottese al deferimento;

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Francesco Serafino, nella qualità, l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società AS Roccella l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

**(127) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE D'ANNA (all'epoca dei fatti legale rappresentante della Società ASD Progreditur Marcianise ora denominata ASD Gladiator), Società ASD PROGREDITUR**

**MARCIANISE ora denominata ASD GLADIATOR - (nota n. 5807/4 pf16-17 GM/GP/ma del 29.11. 2016).**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,  
Rilevato:

- che la Procura Federale, con atto del 29.11.2016, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Raffaele D’Anna, all’epoca del fatto Presidente della Società ASD Progreditur Marcianise (ora ASD Gladiator), per la violazione, specificatamente indicata in parte motiva, dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A/2 del C.U. n. 167 del 18.06.2015, recante la normativa sugli adempimenti per la iscrizione e per la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale Serie D stagione sportiva 2015/2016, nonché la stessa Società per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS;
- che tale deferimento ha tratto le mosse dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 14/26.04.2016 di mancato deposito da parte della Società nel termine del 10.07.2015 della copia del verbale della assemblea dei soci nella quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2015/2016, firmata per conformità dal presidente della Società, ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse (Punto A/2 C.U. cit.);
- che entrambi i deferiti non hanno prodotto atti a difesa, né sono comparsi alla riunione odierna;

Considerato:

- che in detta riunione la Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento con la sanzione della inibizione di gg. 30 (trenta) per il Sig. Raffaele D’Anna e dell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) per la Società, pena quest’ultima applicabile nel minimo edittale per ogni inadempimento commesso (punto A/11 pag. 4 C.U. cit.);
- che il deferimento deve essere accolto avendo l’addebito trovato riscontro e fondamento all’esito dell’esaminata documentazione, che il Collegio ha vagliato approfonditamente senza rinvenire in essa profili di contraddittorietà e/o travisamento dei fatti rispetto alle ragioni sottese al deferimento;

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Raffaele D’Anna, nella qualità, l’inibizione di gg. 30 (trenta) e alla Società ASD Gladiator (già ASD Progreditur Marcianise) l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

**(126) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BENETTI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD arl Mezzolara), Società SSD ARL MEZZOLARA - (nota n. 5954/53 pf16-17 GM/GP/ma del 01.12. 2016).**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,  
Rilevato:

- che la Procura Federale, con atto del 1°.12.2016, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Sergio Benetti, all’epoca del fatto Presidente della Società SSD arl Mezzolara, per la

violazione, specificatamente indicata in parte motiva, dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A/5 del C.U. n. 167 del 18.06.2015, recante la normativa sugli adempimenti per la iscrizione e per la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale Serie D stagione sportiva 2015/2016, nonché la stessa Società per la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

- che tale deferimento ha tratto le mosse dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 14/26.04.2016 di mancato deposito da parte della Società nel termine del 10.07.2015 della fideiussione bancaria a prima richiesta di € 31.000,00 con scadenza all'11.07.2016 (Punto A/2 C.U. cit.);

- che la Società, con memoria del 3.10.2016, ha chiesto l'archiviazione della pratica, deducendo che anche la fideiussione, al pari di ogni altro documento, era stata trasmessa nei termini in formato elettronico, a cui era seguito l'invio cartaceo, non appena le era giunta la richiesta dei competenti uffici e che, pertanto, nessun inadempimento si era concretizzato;

Considerato:

- che alla riunione odierna la Procura Federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento con la sanzione della inibizione di gg. 30 (trenta) per il Sig. Sergio Benetti e dell'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille) per la Società, pena quest'ultima applicabile nel minimo edittale per ogni inadempimento commesso (punto A/11 pag. 4 C.U. cit.);

- che nessuno è comparso per i deferiti;

- che le richieste del deferiti (id est, archiviazione e/o proscioglimento) nonché quanto dagli stessi asseriti a propria discolta non ha trovato riscontro probatorio in atti;

- che pertanto il deferimento deve essere accolto avendo gli addebiti trovati riscontro e fondamento all'esito dell'esaminata documentazione, che il Collegio ha vagliato approfonditamente senza rinvenire in essa profili di contraddittorietà e/o travisamento dei fatti rispetto alle ragioni sottese al deferimento;

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Sergio Benetti, nella qualità, l'inibizione di gg. 30 (trenta) e alla Società SSD arl Mezzolara l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille).

**(133) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GRAZIANO ZANI (all'epoca dei fatti legale rappresentante della Società USD Noto), Società USD NOTO - (nota n. 6229/7 pf16-17 GM/GP/ma del 7.12.2016).**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

Visti gli atti del procedimento;

Constatato che non vi è prova della avvenuta comunicazione al Sig. Zani Graziano della convocazione alla odierna riunione;

Ritenuto opportuno il rinvio ad altra data del dibattimento al fine di acquisire detta prova;

Ritenuto altresì la mancata opposizione della Procura Federale.

P.Q.M.

Rinvia il procedimento alla riunione del 9 marzo 2017, ore 14.00.

Dispone la sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.

**(134) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSANGELA VISENTIN (all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Brescia Femminile), Società ACF BRESCIA FEMMINILE - (nota n. 6240/322 pf16-17 AA/mg del 12.12.2016).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

Visto il deferimento della Procura Federale;

Vista la memoria difensiva presentata dall'Avv. Cesare Di Cintio nell'interesse di entrambi i soggetti incolpati;

Sentite le parti entrambe presenti in udienza, le quali si sono riportate integralmente ai rispettivi atti;

Tenuto conto che nella memoria difensiva è sollevata, tra l'altro, l'eccezione di violazione del termine di conclusione dell'indagine di cui all'art. 32 quinquies, comma 3 del CGS sull'assunto della perentorietà dei termini condivisa dal Tribunale federale nazionale e non anche dalla Corte federale d'appello;

Considerato che tale eccezione riveste carattere preliminare e che la Federazione ha ricevuto formale notizia nei giorni scorsi della presentazione di diversi ricorsi al Collegio di Garanzia del CONI aventi ad oggetto l'impugnazione delle decisioni assunte in materia dalla Corte Federale d'Appello FIGC, vertenti proprio sull'interpretazione e la corretta applicazione della norma suindicata (in ordine alla natura dei termini del procedimento disciplinare in cura alla Procura federale);

Rilevato che la questione preliminare dedotta in questa sede risulta sostanzialmente connessa a quella pregiudiziale sottoposta all'esame del Collegio di Garanzia del CONI e tuttora *sub iudice*;

Ritenute pertanto opportuno, ad avviso del Collegio, disporre il rinvio dell'udienza per evidenti ragioni di economia, anche al fine di elidere il rischio di inutili quanto defatiganti e/o ripetitive attività procedurali;

P.Q.M.

Riservato ogni decisione in rito e nel merito, rinvia all'udienza del 9 marzo 2017, ore 14.00 per la prosecuzione del dibattimento, previa eventuale acquisizione agli atti della decisione del Collegio di Garanzia del CONI in ordine al ricorso indicato nelle premesse.

Dispone la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

Ordina la comunicazione del presente provvedimento alla Procura Federale e all'Avv. Di Cintio.

**(132) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO VANGONE (all'epoca dei fatti legale rappresentante della Società SSD arl Potenza Calcio), Società SSD arl POTENZA CALCIO - (nota n. 6221/5 pf16-17 GM/GP/ma del 07.12.2016).**

**Il Deferimento**

Con provvedimento n. 6221/5pf16-17/GM/GP/ma del 7 dicembre 2016 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Umberto Vangone, all'epoca dei fatti legale rappresentante della SSDARL Potenza Calcio: violazione dell'art. 10, comma 3 bis CGS in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, del versamento iscrizione (A4) e della fidejussione bancaria (A5), come prescritto dal citato C.U.;

- la Società SSDARL Potenza Calcio, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Con il deferimento, la Procura chiedeva all'Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

### **Il fatto**

In data 26.04.2016, la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche ha rappresentato che la Società SSDARL Potenza Calcio non ha adempiuto deposito entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, del versamento iscrizione (A4) e della fidejussione bancaria (A5), come prescritto dal C.U. n. 167 pubblicato in Roma il 18/06/2015.

Detto C.U., tra l'altro, prevede che l'inosservanza del termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l'ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento;

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.

### **Le memorie difensive**

I deferiti hanno depositato memorie difensive con le quali deducono il difetto di legittimazione passiva del Sig. Umberto Vangone e la conseguente inefficacia del deferimento, sostenendo che, all'epoca dei fatti, il legale rappresentante del sodalizio non era il Sig. Vangone, bensì il Sig. Notaristefano Maurizio.

A supporto della tesi difensiva veniva allegata documentazione probante, tra cui i fogli di censimento per la stagione 2015/2016 e verbale di assemblea ordinaria del 3/08/2015. In proposito richiamava sia la sentenza della Corte Federale d'Appello, Sez. riunite C.U. n. 123/CFA/2015/2016 del 13 maggio 2016 che, in fattispecie analoga ha prosciolto la Società per "*difetto tecnico di individuazione del soggetto deferito da cui far derivare la responsabilità diretta societaria*", sia quella di questo Tribunale Nazionale C.U. n. 14 TFN-Sez. Disciplinare 2016/2017 del 15 settembre 2016.

### **Il dibattimento**

La Procura Federale, vista la memoria difensiva ed esaminati gli atti, richiede il proscioglimento del Sig. Vangone e la restituzione degli atti alla Procura Federale per il prosieguo.

Per i deferiti, è comparso il Sig. Marco Santopaolo, come da delega depositata in atti, il quale chiede, alla luce della richiesta della Procura Federale, che il Tribunale voglia valutare la sussistenza di presupposti per l'estinzione del giudizio.

### **I motivi della decisione**

L'eccezione della difesa è fondata.

Ed invero è emerso *per tabulas*, dagli atti depositati a supporto del deferimento, che il legale rappresentante del sodalizio all'epoca dei fatti – da individuarsi nella data del 10 luglio 2015 termine di scadenza degli adempimenti inattuati secondo quanto previsto dal C.U. n. 167/2015 LND, Dipartimento Interregionale – era il Sig. Notaristefano Maurizio e non il Sig. Vangone Umberto (deferito); la circostanza si evince *de plano* anche dal foglio di censimento dell'8/7/2015 allegato agli atti del deferimento.

Ne consegue, in adesione all'orientamento giurisprudenziale indicato dalla stessa difesa dei deferiti, che sussiste il difetto di legittimazione passiva del Sig. Vangone; da cui, l'ulteriore e pedissequa illegittimità derivata del deferimento disposto nei confronti della Società sportiva, essendo stato lo stesso spiccato nei confronti di una persona fisica diversa da quella del legale rappresentante e perciò inidoneo a trasferire – in carenza di immedesimazione organica - gli effetti della responsabilità in via diretta al sodalizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della difesa dei deferiti accerta l'assenza di responsabilità disciplinare in capo al Sig. Umberto Vangone per i fatti oggetto di contestazione e per l'effetto:

- proscioglie il Sig. Umberto Vangone;
- dichiara nullo e comunque inefficace il deferimento nei confronti della SSDARL Potenza calcio.

**(124) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO AMATO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri), Società ASD DUE TORRI - (nota n. 5889/68 pf16-17 GP/AA/mg del 30.11.2016).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento n. 5889/68pf16-17/GP/AA/mg del 30 novembre 2016 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Carlo Amato, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri, per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1 del CGS in relazione all'art. 94ter, comma 11, delle NOIF e dell'art. 8, commi 9 e 10 del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Alessandro Briatore, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 19/CAE 2015/2016 del 23.11.2015, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 12/TFN - SVE del 18.02.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta ultima pronuncia;



- la Società ASD Due Torri, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Con il deferimento, la Procura chiedeva all'Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

### **Il fatto**

In data 23.11.2015, la Commissione Accordi Economici della LND, in accoglimento del reclamo presentato dal calciatore Sig. Alessandro Briatore, condannava la Società ASD Due Torri al pagamento in favore dello stesso della somma di €3.000,00.

La Società impugnava la pronuncia innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – che respingeva il reclamo con decisione pubblicata con C.U.12/TFN-SVE del 18.02.2016.

La predetta decisione del TFN veniva comunicata alla Società ASD Due Torri mediante lettera raccomandata ricevuta in data 17.03.2016.

La Società ASD Due Torri non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale.

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.

### **Il dibattimento**

I deferiti non hanno depositato memorie difensive né sono comparsi in udienza.

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, con le seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Carlo Amato;
- 1 (uno) punto di penalizzazione e € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda a carico della Società ASD Due Torri;

### **I motivi della decisione**

La violazione disciplinare risulta provata "*per tabulas*"; né la condotta processuale dei soggetti deferiti, che hanno scelto di non svolgere alcuna attività defensionale né di comparire al dibattimento, ha consentito di revocare in dubbio l'attendibilità dei risultati di indagine.

Deve ritenersi, pertanto, fondato il deferimento ed altresì meritevoli di accoglimento, nei limiti che si diranno, le richieste della Procura federale avendo l'addebito trovato riscontro e fondamento all'esito dell'esaminata documentazione, che il Collegio ha vagliato approfonditamente senza rinvenire in essa profili di contraddittorietà e/o travisamento dei fatti rispetto alle ragioni sottese al deferimento.

Consegue a tanto, l'accoglimento delle richieste sanzionatorie, fatta eccezione per l'ammenda di € 1.500,00, a carico della Società. Ed invero, le norme violate ed espressamente richiamate nel deferimento - art. 8, commi 9 e 10 del CGS – prevedono come sanzioni edittali a carico dei dirigenti unicamente la penalizzazione di uno o più punti

in classifica per il sodalizio e la sanzione dell'inibizione di durata non inferiore a sei mesi a carico dei dirigenti.

Infondata s'appalesa, pertanto, l'ulteriore richiesta di ammenda a carico della Società tenuto conto del capo d'imputazione contestato ai deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, accertata e dichiarata la responsabilità disciplinare del Sig. Carlo Amato e della Società ASD Due Torri infligge:

- mesi 6 (sei) di inibizione al Sig. Carlo Amato;
- penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica a carico della Società ASD Due Torri, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE BACCA (Segretario della Società AC Mezzocorona Srl nella s.s. 13-14), Società AC MEZZOCORONA Srl - (nota n. 6034/1177 pf15-16 GP/MB/gb del 5.12.2016).**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, rilevato preliminarmente che agli atti vi è prova della ricezione del deferimento notificato presso la sede della Società, mentre non vi è prova del perfezionamento della notifica al Sig. Bacca, per il quale, in base alla consultazione effettuata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia sul sito internet delle Poste Italiane, il relativo plico sembrerebbe non essere stato ritirato ma invece restituito al mittente;

Ritenuto, pertanto, di dover attendere la restituzione del plico onde poter vagliare le ragioni sottese alla mancata consegna, ponendosi tale verifica come preliminare in rito.

P.Q.M.

Riservato ogni decisione in rito e nel merito, rinvia all'udienza del 9 marzo 2017, ore 14.00 per le ragioni di cui in motivazione.

Dispone nelle more la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

**(125) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO BUONO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SF Aversa Normanna Srl), Società SF AVERSA NORMANNA Srl – (nota n. 5895/99 pf16-17 AA/mg del 30.11.2016).**

**Il Deferimento**

Con provvedimento n. 5895/99pf16-17/GP/AA/mg del 30 novembre 2016 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Claudio Buono, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società SF Aversa Normanna Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1 del CGS in relazione all'art. 8, comma 15 del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. Salvatore Marra, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro con decisione del 22.01.2016 (Vertenza n. 018/2015), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

- la Società SF Aversa Normanna Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Con il deferimento, la Procura chiedeva all'Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

### **Il fatto**

In data 22.01.2016, il Collegio Arbitrale presso la Lega Pro, in accoglimento del reclamo presentato dall'allenatore Sig. Salvatore Marra, condannava la Società SF Aversa Normanna Srl al pagamento in favore dello stesso della somma di € 1.677,75.

La predetta decisione veniva comunicata alla Società SF Aversa Normanna Srl mediante lettera raccomandata ricevuta in data 29.01.2016.

La Società SF Aversa Normanna Srl non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale.

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.

I deferiti hanno depositato memorie difensive con le quali deducono nel merito l'infondatezza del deferimento per essere la somma di cui trattasi stata pagata direttamente dalla competente Lega, utilizzando, su espressa indicazione della Società, le somme all'uopo depositate e giacenti presso la Lega stessa.

A comprova di tale linea difensiva depositava estratto conto della Società da cui risulta effettivamente erogata la somma di € 1677,75 a favore del Sig. Salvatore Marra in data 29 settembre 2016.

### **Il dibattimento**

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, con le seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Claudio Buono;
- 1 (uno) punto di penalizzazione ed € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) di ammenda a carico della Società SF Aversa Normanna Srl.

I deferiti, rappresentati dall'Avv. Fiorillo, si sono riportati alle memorie difensive chiedendo il proscioglimento o in subordine l'applicazione delle sanzioni minime previste degli art. 18 e 19 del CGS.

L'Avv. Fiorillo ha altresì depositato un documento recante delega della Società alla Lega Pro ad operare in compensazione per i pagamenti dovuti utilizzando le somme depositate a tale scopo.

La Procura si è opposta al deposito di tale documento in quanto tardivo.

### **I motivi della decisione**

La violazione disciplinare risulta provata "*per tabulas*".

È infatti incontestato che la comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale sia stata ricevuta dalla Società in data 29.01.2016.

Ne consegue che, in base alle vigenti norme regolamentari (art. 94 ter, comma 11 NOIF), il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato entro il successivo 28 febbraio 2016; ciò che non è avvenuto in frontale violazione dei termini di adempimento. Circostanza, questa, che di per sé comporta l'oggettiva colpevolezza dei deferiti in assenza di allegata, plausibile giustificazione in grado di recidere il nesso di causalità con la volontarietà della condotta omissiva.

La Società, invero, neppure ha fornito prova di aver quanto meno comunicato alla parte interessata la modalità con cui intendeva adempiere.

L'effettività del pagamento risulta, infatti, solo dall'estratto conto depositato con le memorie difensive alla data del 29 settembre 2016, quando il procedimento della Procura Federale era già stato incardinato con l'iscrizione dei soggetti nel registro degli incolpati.

La nota depositata in udienza dal difensore dei deferiti è inutilizzabile per opposizione della Procura federale che ne ha contestata fondatamente la tardività.

In ogni caso, esso risulta comunque inadeguato nei contenuti a confutare la consistenza dei fatti per come accertati dal Collegio all'esito dell'approfondito esame dell'intera documentazione versata in atti.

Il Collegio ritiene, tuttavia, di poter valorizzare la circostanza dell'avvenuto pagamento delle spettanze dovute all'allenatore, perché ha consentito comunque la realizzazione, ancorché postuma, dell'interesse sostanziale; sicché, esso ritiene che sussistano ragioni di equità per ridurre le sanzioni rispetto alle richieste della Procura.

In conclusione, il deferimento è fondato con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie nella misura determinata in dispositivo, giusto combinato disposto dell'art. 8, comma 15 del CGS (contestato dalla Procura) con gli artt. 18 e 19 dello stesso Codice.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale accerta e dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Claudio Buono e della Società SF Aversa Normanna Srl e per l'effetto:

- infligge mesi 4 (quattro) di inibizione a carico del Sig. Claudio Buono;
- infligge punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) alla Società SF Aversa Normanna Srl.

**Il Presidente del TFN**  
**Sezione Disciplinare**  
 Cons. Giuseppe Rotondo

“”

**Pubblicato in Roma il 22 Febbraio 2017.**

**Il Segretario Federale**  
 Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
 Carlo Tavecchio

